

15898/13

Acr

98



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

dott. MARZANO Francesco	PRESIDENTE
dott. D'ISA Claudio	Consigliere
dott. IZZO Fausto	Consigliere rel.
dott. CIAMPI Francesco Maria	Consigliere
dott. DOVERE Salvatore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul **ricorso** proposto dal **Procuratore Generale** presso la Corte di Appello di **Venezia**, nei confronti di :

JANUSZ Joanna Marta, nata a Przysucha (Polonia) il 20\9\1978

avverso la sentenza **del G.I.P. del Tribunale di Verona, del 13\4\2012** (n. 3565\09);

udita la *relazione* fatta dal Consigliere dott. *Fausto Izzo* ;

Lette le conclusioni del *Procuratore Generale dr. Gioacchino Izzo*, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

UDIENZA in CAMERA
di CONSIGLIO del

18\12\2012

SENTENZA
1856/2012

REGISTRO GENERALE

NR. 27606\12

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 13\4\2012 il G.I.P. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Janusz Joanna Marta la pena di mesi 1 e giorni 25 di arresto ed € 2.134= di ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità), per la contravvenzione di cui all'art. 186, co. II, lett. c), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un'autocaravan Fiat tg. BL 494 YG (fatti comm. in San Bonifacio il 22\1\2008).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, lamentando la erronea applicazione della legge, per non avere il G.I.P. disposto la obbligatoria confisca dell'auto.

CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Invero, premessa la natura sanzionatoria della confisca di cui al comma 2° lett. c) dell'art. 186, essa, ricorrendone i presupposti, andava applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell'esplicita dizione della norma laddove è previsto che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l'imputata non è proprietaria dell'auto, ma mera conducente; però al momento dell'infrazione sul veicolo era presente anche il proprietario Carcereri Marco.

In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "Ai fini della confisca del veicolo, in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34687 del 14/07/2010Cc. (dep. 24/09/2010) Rv. 248087).

Ne consegue che la omissione della sua applicazione, in presenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione, costituisce una violazione di legge.

Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all'art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane l'ammissibilità sia del sequestro, che della confisca, quest'ultima qualificata come sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010 Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859).

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della confisca del veicolo.

P.Q.M.

La Corte **annulla** la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, **con rinvio** al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2012


Il Consigliere estensore

dott. Fausto IZZO



Il Presidente

Dott. Francesco MARZANO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 APR. 2013



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Giulio TIBERIO